

Parere relativo all'utilizzo di lampade abbronzanti e di apparecchi elettrostimolatori. N. 1 del 10 febbraio 1999.

Spett.le Commissione provinciale  
per l'Artigianato di Venezia  
c/o C.C.I.A.A.  
S. Marco, 2032  
30124 VENEZIA

Codesto Commissione, con nota del 23 dicembre 1998 prot. 341/fr, poneva il seguente quesito: se i gestori di una palestra che vogliono installare all'interno della stessa un'attività di solarium e utilizzare elettrostimolatori per la propria clientela debbano chiedere l'autorizzazione per svolgere l'attività di estetista ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e, conseguentemente, avvalersi di personale specializzato. Con la medesima nota si chiedeva inoltre se, qualora per svolgere le attività di cui sopra fossero necessarie l'abilitazione per la professione di estetista e l'autorizzazione comunale, se a dette prescrizioni fosse soggetto anche un circolo privato al cui interno tali attività venissero svolte.

Orbene la Commissione regionale per l'Artigianato nella riunione del 10 febbraio u.s. ha deliberato di ribadire il suo costante orientamento secondo cui l'attività di *solarium* è esercizio della professione di estetista e pertanto assoggettata alle disposizioni di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e alla L.R. 27 novembre 1991, n. 29.

Tale interpretazione della Legge riposa sulle seguenti considerazioni:

- 1) - l'art. 1 della L. 1/1990 ricomprende nell'attività di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, con esclusione di quelle a carattere terapeutico, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti;
- 2) - dalla lettera della Legge non si può desumere né che l'attività di estetista ricorra solo quando si tratti di attività complessa, né che unicamente dalla complessità dell'attività derivi l'esigenza di intervento di soggetti professionalmente qualificati;

- 3) - tali prestazioni sono svolte con gli apparecchi di cui all'elenco allegato alla Legge 1/1990;
- 4) - in tale elenco sono incluse le lampade abbronzanti UV-A e le lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi.

Conforme a tale interpretazione della legge è anche il parere espresso dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 20 novembre 1993 ed il recente parere dello stesso Ministero del 31.12.98. In quest'ultimo si ritengono utilizzabili da personale non qualificato solo apparecchi di tipo UV 3 (con lunghezza d'onda inferiore e superiore a 320 nm caratterizzata limitata su tutta la banda delle radiazioni UV); tuttavia nello stesso parere si rimarca che tale tipo di apparecchiatura non è generalmente in uso e pertanto si esclude la possibilità di esercitare attività di solarium con utilizzo di lampade UV senza ausilio di personale qualificato.

Le considerazioni sopraesposte relative alle lampade abbronzanti si possono estendere anche all'utilizzazione di apparecchi elettostimolatori. Si noti infatti che anche tali apparecchi sono ricompresi nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico allegato alla L. 1/90. Pertanto anche per l'utilizzazione di tali strumentazioni è necessario la supervisione di soggetti in possesso della qualifica di estetisti.

Per quanto riguarda poi lo svolgimento dell'attività in questione in circoli privati si richiama la D.G.R.V. del 15 febbraio 1992, n. 655 la quale ha approvato il regolamento - tipo per l'attività di barbieri, parrucchieri uomo e donna ed estetisti. In tale regolamento - tipo, previsto dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29, all'art. 6 ed oramai fatto proprio dalla maggioranza dei comuni del Veneto, prevede all'art. 1 che anche nel caso in cui l'attività si svolga in circoli privati essa rimanga soggetta alle disposizioni di legge ed al regolamento. Pertanto le conclusioni raggiunte sopra non muterebbero se l'attività si svolgessero in tale luogo.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventuale delucidazione in materia si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Cav. Giovanni Osti